



Coibenti - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

1 - ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata FONCHIM

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
07/10/1998	31/12/2000	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/01/2014	ad oggi	1,85%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Per i primi 18 mesi il contributo a carico del datore di lavoro è stabilito nella misura dell' 1,08% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (fonte: CCNL 07/10/1998)

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2000	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/01/2014	ad oggi	1,85%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Per i primi 18 mesi il contributo a carico del datore di lavoro è stabilito nella misura dell' 1,08% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (fonte: CCNL 07/10/1998)

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/01/2014	ad oggi	1,85%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Per i primi 18 mesi il contributo a carico del datore di lavoro è stabilito nella misura dell' 1,08% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (fonte: CCNL 07/10/1998)

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONCHIM

E' possibile incrementare la propria posizione contributiva tramite un versamento volontario, totalmente a carico del dipendente, purché non superi i limiti di deducibilità.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

Destinatari

FONCHIM

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova.

Dal 01/07/2000 possono aderire anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi, una volta superato il periodo di prova.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova.

Dal 01/07/2000 possono aderire anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi, una volta superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento". Rimane dunque il periodo di prova per i lavoratori con contratti a termine in quanto esplicitamente previsto dal contratto di categoria.

FOPADIVA

Dal 09/07/2003¹ possono aderire tutti i lavoratori non in prova, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione annua per il calcolo del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- scatti d'anzianità;
- elemento aggiuntivo ad personam
- altri elementi retributivi aziendali definiti a livello collettivo;
- elementi suindicati corrisposti a titolo di 13a mensilità e di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali;
- aumenti di merito.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo statuto di FONCHIM prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze), la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL o dalle vigenti disposizioni di legge.
 - CCNL 24/03/2000: "Una tantum".

Per incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma "una tantum" di cui alla tabella seguente, da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di luglio 2000 secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti.

Livello	Importo "una tantum"
A	99.000
C	81.000
D	81.000
E	69.000
F	69.000
G	55.000
I	49.000

Destinazione dell'una tantum:

- Ai lavoratori iscritti, al luglio 2000, al Fondo di previdenza complementare, la somma "una tantum" sarà erogata con la retribuzione di luglio 2000 e versata direttamente al relativo fondo.
- Per i lavoratori che aderissero al Fondo, nel periodo luglio/dicembre 2000, la somma "una tantum" sarà direttamente versata con il primo versamento utile successivo all'adesione.

Condizioni di spettanza dell'una tantum:

- L'una tantum viene erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di luglio.
- L'una tantum spetta anche nei casi in cui il trattamento economico sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
- Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'una tantum sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto.

Gli importi una tantum previsti dal CCNL 24/03/2000 sono esclusi dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA DEI COIBENTI

Indice

04/04/2013 CCNL Verbale di accordo
27/05/2010 CCNL Verbale di accordo
12/07/2006 CCNL Verbale di accordo
10/05/2006 CCNL Chimico farmaceutico – Accordo di rinnovo
28/05/2004 Accordo nazionale
24/03/2000 CCNL Accordo di rinnovo
07/10/1998 CCNL Verbale di accordo
19/03/1994 CCNL Verbale di accordo

04/04/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/4/2013, tra l'ANICTA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, dopo un ampio esame della situazione del settore, della cui criticità le Parti si danno atto, si è convenuto di procedere al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, inteso quale strumento idoneo a dare risposte alla difficile situazione in atto, sia per le imprese che per i lavoratori.

Si è concordato pertanto di recepire l'accordo di rinnovo del 22/9/2012 relativo al CCNL del settore chimico-farmaceutico 2013-2015 e la relativa stesura del 4/3/2013 con le seguenti particolarità:

- all'art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro - CCNL 18/12/2009 - 27/5/2010 - lettera C) con modifica come di seguito a pagina 2;
- all'art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro - recepimento nuova normativa - apprendistato professionalizzante: decorrenza 1/5/2013 e mantenimento specificità del settore coibenti;
- parte economica: allegato;
- convalida dimissioni - come di seguito a pagina 2;
- decorrenza 1/1/2013 - 31/12/2015.

In relazione agli aspetti da definire come rimandi contrattuali del vigente ceni nel corso della vigenza contrattuale, le Parti monitoreranno quanto sarà realizzato al tavolo chimico-farmaceutico, con l'intento di recepirne i contenuti, previo esame della loro compatibilità con le specificità del settore coibenti.

Le Parti convengono di programmare una riunione dell'Osservatorio nazionale entro il mese di giugno 2013.

Le Parti inoltre si riservano di verificare la stesura del CCNL del 4/3/2013, al fine di provvedere alla specifica stesura del testo coibenti.

Incrementi

- Incremento dello 0,2% dell'aliquota Fonchim a carico delle imprese a far data dall'1/1/2014.

27/05/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/5/2010 tra ANICTA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILCEM-UIL; si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria chimica-farmaceutica 10/5/2006, settore Coibentazioni Termiche Acustiche 12/7/2006.

[...]

Le Parti hanno convenuto di mantenere le specificità contenute nel CCNL coibenti 10/5/2006 -12/7/2006 e di recepire la normativa contenuta nel verbale di accordo chimico-farmaceutico del 18/12/2009 (con le modifiche

che interverranno in sede di stesura) per quanto concerne:
Capitolo I
[...]
- Parte VIII - Previdenza complementare settoriale - Fonchim
[...]

12/07/2006

Verbale di accordo

[...]
Le Parti hanno convenuto di recepire la normativa contenuta nel CCNL chimico-farmaceutico 12/2/2002, nel verbale accordo biennale economico chimico 17/12/2003, nel verbale di accordo chimico-farmaceutico 28/5/2004 e nell'accordo di rinnovo chimico-farmaceutico 10/5/2006 (con le modifiche intervenute e che interverranno in sede di stesura) per quanto concerne:

Capitolo I
parte I - relazioni industriali a liv. naz. e terr.
parte II - relazioni industriali a livello aziendale
parte III - disabili
parte IV - volontariato
parte V - previdenza complementare
parte VI - formazione
[...]

10/05/2006

PARTE V - Previdenza complementare - FONCHIM

Sostituire il punto 3 con il seguente:

3) Contribuzioni

TFR

A decorrere dall'1/1/1999 i versamenti a Fonchim del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

- a) 100% obbligatorio per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28/4/1993;
- b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

A decorrere dall'1/1/2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Fonchim, tale aliquota è elevabile fino al 100%.

Aliquote contributive

- A decorrere dall'1/1/2001 le aliquote contributive paritetiche a carico del lavoratore e dell'impresa sono fissate nel 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

- A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore versamento, 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa che, nel caso di premorienza o invalidità permanente, garantisca il versamento dei contributi residui.

Nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale.

Sostituire il primo alinea del punto 4 con il seguente:

- I diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi.

28/05/2004

**Accordo nazionale sulle deleghe legislative in materia di Mercato del lavoro e orario di lavoro
Demandate dai D.Lgs n. 368/01, n. 276/03, n. 66/03 alla contrattazione collettiva**

In data 28 maggio 2004 tra Federchimica, Farindustria e Fulc Nazionale (Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil), Ugl-Chimici, Failc-Confail, si è convenuto il seguente accordo che, ove non diversamente indicato, decorre dalla data del 1° luglio 2004.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro speciali, le Parti chiariscono che agli stessi sono applicabili le norme contrattuali in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria. Pertanto tali lavoratori, fermi restando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dai rispettivi statuti e dalle norme contrattuali applicabili, potranno iscriversi a FONCHIM e a FASCHIM alle medesime condizioni economiche e normative previste per la generalità dei lavoratori del settore.

24/03/2000

Previdenza complementare

Le parti, consapevoli della sempre maggiore rilevanza per il sistema sociale ed economico del Paese dello sviluppo della previdenza complementare, stabiliscono con il presente rinnovo contrattuale le seguenti innovazioni sulla materia, al fine di incentivare l'ampliamento del numero dei lavoratori aderenti e al contempo migliorare la posizione di ogni singolo iscritto.

A) Contribuzioni

- 1) Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a FONCHIM, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
- 2) Gli incrementi di contribuzione previsti al punto 1), validi per tutti i lavoratori e le imprese rappresentati dal presente contratto anche iscritti ad altri fondi contrattuali, si applicano fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore.

B) Contratti a termine

- 1) A decorrere dal luglio 2000 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente c.c.n.l. in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.
- 2) Diritti e obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova.

C) Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare

- 1) All'articolo del c.c.n.l. relativo all'assunzione, tra gli elementi di cui l'impresa deve dare notizia nella lettera di assunzione, va inserito "documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa FONCHIM o altro fondo contrattuale chiuso applicabile, modulo di iscrizione e copia dello Statuto".
- 2) Le imprese sono obbligate a portare a conoscenza di tutti i lavoratori le informazioni con finalità conoscitive e di diffusione messe a disposizione da FONCHIM o altro fondo contrattuale chiuso applicabile.
- 3) Tra gli obblighi di informazione ed esame tra le imprese e le OO.SS. (strutture territoriali e R.S.U.) previsti dal c.c.n.l., viene inserito: "l'andamento delle iscrizioni dei lavoratori dell'impresa a FONCHIM o ad altro fondo contrattuale chiuso applicabile".

D) "Una tantum"

Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma "una tantum" di cui alla tabella seguente, da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di luglio 2000 secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti.

Livello	Importo "una tantum"
A	99.000
C	81.000
D	81.000
E	69.000
F	69.000
G	55.000
I	49.000

Destinazione dell'"una tantum"

1) Ai lavoratori iscritti, al luglio 2000, a FONCHIM ovvero ad un fondo di previdenza complementare contrattuale chiuso, la somma "una tantum" sarà erogata con la retribuzione di luglio 2000 e versata direttamente al relativo fondo.

2) Per i lavoratori che aderissero a FONCHIM o ad altro fondo contrattuale chiuso, nel periodo luglio/dicembre 2000, la somma "una tantum" sarà direttamente versata al relativo fondo con il primo versamento utile successivo all'adesione.

3) Ai lavoratori non iscritti a FONCHIM, o non iscritti ad altro fondo di previdenza contrattuale chiuso, la somma "una tantum", da assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale, sarà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2000.

Condizioni di spettanza dell'"una tantum"

a) L'"una tantum" sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di luglio.

b) L'"una tantum" spetta anche nei casi in cui il trattamento economico sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

c) Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'"una tantum" sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto.

d) Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo luglio/dicembre 2000 ai lavoratori non iscritti a FONCHIM, ovvero ad altro fondo contrattuale chiuso, l'"una tantum" sarà erogata con le competenze di fine rapporto.

e) Gli importi "una tantum" previsti dal presente accordo sono comprensivi dei riflessi sui diversi istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono altresì esclusi dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

07/10/1998

Previdenza complementare

Anicta e Fulc convengono sull'opportunità di dotare il settore di uno strumento di Previdenza complementare e, a tal fine, convengono di aderire al Fonchim. In sede tecnica saranno definite le modalità operative, tenendo conto dei principi seguenti:

* volontarietà dell'adesione da parte del lavoratore;

* contribuzione nelle misure seguenti:

quota di iscrizione: la quota di iscrizione al fondo è fissata in L. 30.000 complessive per ciascun iscritto, così ripartite:

- L. 23.000 a carico dell'impresa;

- L. 7.000 a carico del lavoratore;

- contributi e spese di gestione:

i lavoratori aderenti e l'azienda di appartenenza versano sul conto pensionistico del lavoratore associato a Fonchim un contributo pari all'1,06% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

Per i primi 18 mesi il contributo a carico dell'azienda è stabilito nella misura dell'1,08% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

In aggiunta il contributo sulla quota del t.f.r. da maturare nell'anno è stabilito nelle seguenti misure:

- 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28 aprile 1993;

- 33% per tutti gli altri lavoratori;

* raccolta delle contribuzioni a partire dal 1° gennaio 1999;

* adeguata rappresentatività del settore negli Organi statutari di Fonchim.

19/03/1994

Art. 57 - Previdenza

Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi

collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
